

Elenco di cui all'Articolo 24 dell'atto di adesione: Slovenia

1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

32001 L 0083: Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

In deroga ai requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia fissati nella direttiva 2001/83/CE, le autorizzazioni di immissione in commercio dei prodotti farmaceutici che figurano negli elenchi (nell'appendice A del presente allegato, forniti dalla Slovenia in un'unica lingua) rilasciate a norma della legislazione slovena prima della data di adesione, restano valide fino al loro rinnovo in conformità dell'acquis e del calendario stabilito in detti elenchi o fino al 31 dicembre 2007, se questa data è anteriore. Fatte salve le disposizioni del titolo III, capo 4 della direttiva, le autorizzazioni di immissione in commercio basate su questa deroga non godono del mutuo riconoscimento negli Stati membri fintantoché tali prodotti non siano stati autorizzati secondo la normativa UE.

2. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Trattato che istituisce la Comunità europea;

31968 L 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13), modificata da ultimo da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.94, pag. 21);

31968 R 1612 : Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:

- 31992 R 2434 : Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27.7.1992 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1);

31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

1. L'articolo 39 e l'articolo 49, primo comma del trattato CE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implicino la temporanea circolazione di lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Slovenia , da un lato, e il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.

2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e fino alla fine del periodo di due anni a partire dall'adesione, gli Stati membri attuali potranno applicare le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini sloveni al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni a partire dall'adesione.

I cittadini sloveni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.

Anche i cittadini sloveni ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.

I cittadini sloveni di cui al 2° e 3° comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.

I cittadini sloveni legalmente occupati in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che erano ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.

3. Prima della fine del periodo di due anni dopo la data di adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.

Al termine dell'esame ed entro la fine del periodo di due anni a partire dall'adesione, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

4. Su richiesta della Slovenia si potrà effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta slovena.

5. Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data di adesione qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

6. Durante i sette anni successivi all'adesione, gli Stati membri che, a norma dei punti 3, 4 o 5, applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini sloveni e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini sloveni durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente.

7. Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini sloveni possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data di adesione della Slovenia.

Quando uno Stato membro di cui al primo comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita e il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalità in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, ciascuno Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.

Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

8. Finché l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 11 del regolamento si applica in Slovenia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini sloveni, alle seguenti condizioni:

- i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Ciò non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;
- i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data è precedente.

Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure più favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.

9. Qualora talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Slovenia e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

10. Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtù delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Slovenia potrà continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.

11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Slovenia potrà ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia. Durante tali periodi i permessi di lavoro rilasciati dalla Slovenia, a fini di controllo, a cittadini della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia sono rilasciati automaticamente.

12. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertà di circolazione più ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali possono in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione è informata di tale decisione.

13. Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtù delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori sloveni, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all'articolo 49, paragrafo 1 del trattato CE, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Slovenia, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attività lavorativa in Germania o in Austria è soggetto a misure nazionali.

L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga è il seguente:

– per la Germania:

Settore	Codice NACE ^(*) , salvo diversamente specificato
Costruzioni, incluse le attività collegate	45.1-4; Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE
Servizi di pulizia e di disinfestazione	74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione
Altri servizi	74.87 Solo attività dei decoratori di interni

– per l'Austria:

Settore	Codice NACE ^(*) , salvo diversamente specificato
Attività dei servizi connessi all'orticoltura	01.41
Taglio, modellatura e finitura della pietra	26.7
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture	28.11
Costruzioni, incluse le attività collegate	45.1-4; Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE
Servizi di vigilanza	74.60
Servizi di pulizia e di disinfestazione	74.70
Attività infermieristica a domicilio	85.14
Assistenza sociale non residenziale	85.32

(*) NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da 32002 R 0029: Regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19.12.2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 1 del trattato CE, in conformità dei precedenti capoversi, la Slovenia può, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.

L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Slovenia, più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

14. L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini sloveni ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.

I lavoratori migranti sloveni e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro, o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in Slovenia, non possono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Slovenia. Inoltre, in applicazione del principio della "preferenza comunitaria", i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Slovenia, non devono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini sloveni.

3. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

1. 31986 L 0635: Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1), modificata da:

– 32001 L 0065: Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.9.2001 (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

La direttiva 86/635/CEE non si applica in Slovenia, fino al 31 dicembre 2004, alle aziende di risparmio e di credito costituite prima del 20 febbraio 1999.

2. 31994 L 0019: Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

La direttiva 94/19/CE non si applica in Slovenia, fino al 31 dicembre 2004, alle aziende di risparmio e di credito costituite prima del 20 febbraio 1999.

Fino al 31 dicembre 2005, né il livello né la portata della copertura offerti in Slovenia da un ente creditizio di un altro Stato membro possono superare il livello o la portata della garanzia offerta dal corrispondente sistema di garanzia in Slovenia.

3. 31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

In deroga alla direttiva 97/9/CE, fino al 31 dicembre 2005, né il livello né la portata della copertura offerti in Slovenia da un'impresa d'investimento di un altro Stato membro possono superare il livello o la portata dell'indennizzo offerto dal corrispondente sistema di garanzia in Slovenia.

4. 32000 L 0012: Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1), modificata da:

– 32000 L 0028 : Direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 8.9.2000 (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

La direttiva 2000/12/CE non si applica in Slovenia, fino al 31 dicembre 2004, alle aziende di risparmio e di credito costituite prima del 20 febbraio 1999.

4. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Trattato sull'Unione europea;

Trattato che istituisce la Comunità europea.

Per quanto riguarda il mercato immobiliare, la Slovenia può ricorrere alla clausola generale di salvaguardia prevista dall'articolo 37 del presente atto per un periodo massimo di sette anni dalla data di adesione.

5. AGRICOLTURA

A. NORMATIVA AGRICOLA

1. 31966 R 0136: Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU P 172 del 30.9.1966, pag. 3025), modificato da ultimo da:

– 32001 R 1513: Regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio, del 23.7.2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

In deroga all'articolo 33 del regolamento n. 136/66/CEE, per un periodo di 5 anni dalla data di adesione la Slovenia può concedere aiuti di Stato per la produzione di zucca da olio applicando le seguenti percentuali di degressività: il 100% per i primi tre anni, l'80% per il quarto anno, il 50% per il quinto anno.

La Slovenia presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato, indicando le forme degli aiuti e gli importi.

2. 31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 32001 R 2585: Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio, del 19.12.2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).
- a) In deroga all'allegato V, parte C, punto 2, lettera e) e all'allegato VI, parte E, punto 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 1493/1999, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale del vino fissato per la zona CII per i vini da tavola e di qualità prodotti in una regione determinata può non essere rispettato nelle tre campagne viticole consecutive 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 per la zona viticola Primorska se le condizioni climatiche o della viticoltura sono eccezionalmente sfavorevoli e rendono impossibile il raggiungimento del titolo alcolometrico naturale minimo richiesto nella zona CII. Tuttavia il titolo alcolometrico naturale minimo non può essere inferiore a quello fissato per la zona CIa per i vini da tavola e di qualità prodotti in una regione determinata.
- b) Al più tardi tre mesi prima della fine della terza campagna viticola 2006/2007 la Slovenia presenta alla Commissione una relazione dettagliata sul titolo alcolometrico naturale minimo delle uve della regione Primorska. In base a detta relazione, prima della fine della terza campagna viticola 2006/2007 la Commissione valuta se la zona viticola Primorska è in grado di raggiungere il titolo alcolometrico naturale minimo della zona CII e adotta, se del caso, le misure appropriate.

- c) La Commissione può prorogare le disposizioni di cui alla lettera a) per altre due campagne viticole, in particolare qualora il periodo non sia abbastanza lungo per ottenere dati rappresentativi per quanto riguarda il soddisfacimento dei requisiti della zona CII.
- d) Per quanto riguarda Teran PTP Kras, la Commissione effettua una valutazione specifica intesa a stabilire se le superfici piantate per la produzione di Teran PTP Kras soddisfano i requisiti del titolo alcolometrico minimo naturale del 9,5% vol previsto per la zona CII.
- e) Al più tardi tre mesi prima della fine della terza campagna viticola 2006/2007 la Slovenia presenta alla Commissione una relazione dettagliata sul titolo alcolometrico naturale minimo delle uve utilizzate per la produzione di Teran PTP Kras. In base a detta relazione, prima della fine del periodo transitorio la Commissione valuta se il Teran PTP Kras è in grado di raggiungere il titolo alcolometrico naturale minimo della zona CII e adotta, se del caso, le misure appropriate.
- f) La Commissione applicherà criteri obiettivi per l'aiuto alla ristrutturazione a favore dei vigneti nella zona vinicola Primorska della Repubblica slovena, come previsto all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1493/1999, tenendo conto di particolari situazioni e bisogni. La Slovenia beneficerà di tale aiuto alla ristrutturazione a partire dalla campagna viticola 2004-2005.

B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA

I. NORMATIVA VETERINARIA

31999 L 0074: Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

Fino al 31 dicembre 2009, gli stabilimenti in Slovenia elencati nell'appendice B del presente regolamento possono continuare a utilizzare gabbie che non soddisfano i requisiti di altezza minima di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto 4 e all'articolo 5, paragrafo 1, punto 5 della direttiva 1999/74/CE, a condizione che dette gabbie abbiano un'altezza minima non inferiore a 37 cm per almeno il 65% della superficie e non inferiore a 31 cm per ogni punto e che la pendenza non sia superiore al 16%.

Le galline ovaiole attive alla data dell'adesione possono essere tenute in gabbie non conformi ai requisiti strutturali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto 1, a condizione che tali gabbie abbiano una superficie di almeno 450 cm² per gallina. La Slovenia garantisce che la superficie minima sia pienamente conforme all'articolo 5, paragrafo 1, punto 1 all'inizio del nuovo ciclo di produzione e al più tardi entro il 1° dicembre 2004.

II. NORMATIVA FITOSANITARIA

32002 L 0053: Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.07.02, pag. 1);

32002 L 0055: Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.07.02, pag.33)

La Slovenia può rinviare, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, l'applicazione delle direttive, 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto concerne la commercializzazione ne suo territorio di sementi delle varietà, elencate nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole e delle varietà delle specie di ortaggi, che non sono state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni delle suddette direttive. Durante tale periodo, dette sementi non sono commercializzate nel territorio di altri Stati membri.

6. FISCALITÀ

1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 14), modificata da ultimo da:

- 32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).
- a) In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, la Slovenia può mantenere: a) un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto, non inferiore all'8,5%, sulla preparazione dei pasti, fino al 31 dicembre 2007 o sino alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies di detta direttiva, qualora quest'ultima data sia anteriore, e b) un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto, non inferiore al 5%, sui lavori di costruzione, rifacimento e manutenzione dell'edilizia abitativa che non rientra nell'ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili, fino al 31 dicembre 2007.
- b) In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE la Slovenia può mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché le stesse esenzioni saranno applicate da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.

2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:

- 32002 L 0010: Direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12.2.2002 (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26).

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Slovenia può rinviare fino al 31 dicembre 2007 l'applicazione dell'accisa minima globale di 64 EUR sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.

Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio ¹, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, mantenere sui quantitativi di sigarette che dalla Slovenia possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.

¹ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE del Consiglio (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).

7. POLITICA SOCIALE E OCCUPAZIONE

1. 31986 L 0188: Direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione al rumore durante il lavoro (GU L 137 del 24.5.1986, pag. 28), modificata da:

- 31998 L 0024: Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7.4.1998 (GU. L 131 del 5.5.1998, pag. 11)

La direttiva 86/188/CEE non si applica in Slovenia fino al 31 dicembre 2005.

Dalla data di adesione al termine del suddetto periodo, la Slovenia continuerà a fornire alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformità alla direttiva.

2. 31991 L 0322: Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro (GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22).

La direttiva 91/322/CEE non si applica in Slovenia fino al 31 dicembre 2005.

Dalla data di adesione al termine del suddetto periodo, la Slovenia continuerà a fornire alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformità alla direttiva.

3. 31998 L 0024: Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

La direttiva 98/24/CE non si applica in Slovenia fino al 31 dicembre 2005.

Dalla data di adesione al termine del suddetto periodo, la Slovenia continuerà a fornire alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformità alla direttiva.

4. 32000 L 0039 : Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47).

La direttiva 2000/39/CE non si applica in Slovenia fino al 31 dicembre 2005.

Dalla data di adesione al termine del suddetto periodo, la Slovenia continuerà a fornire alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformità alla direttiva.

5. 32000 L 0054: Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21).

La direttiva 2000/54/CE non si applica in Slovenia fino al 31 dicembre 2005.

Dalla data di adesione al termine del suddetto periodo, la Slovenia continuerà a fornire alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformità alla direttiva.

8. ENERGIA

31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:

- 31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU. L 358 del 31.12.1998, pag. 100).

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica alla Slovenia fino al 31 dicembre 2005. La Slovenia garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:

- 66 giorni entro la data di adesione;
- 75 giorni entro il 31 dicembre 2004;
- 90 giorni entro il 31 dicembre 2005.

9. AMBIENTE

A. GESTIONE DEI RIFIUTI

31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 94/62/CE, la Slovenia dovrà raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio per i seguenti materiali di imballaggio entro il 31 dicembre 2007, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- riciclaggio della plastica: 9% in peso entro la data di adesione, 12% entro il 2004, 13% entro il 2005 e 14% entro il 2006;
- tasso globale di recupero: 36% in peso entro la data di adesione, 40% entro il 2004, 44% entro il 2005 e 48% entro il 2006.

B. QUALITÀ DELL'ACQUA

31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata da:

- 31998 L 0015: Direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27.02.98 (GU L 67 del 07.03.98, pag. 29).

In deroga agli articoli 3, 4 e 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Slovenia fino al 31 dicembre 2015, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- entro il 31 dicembre 2008, conformità alla direttiva nelle zone sensibili per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000;
- entro il 31 dicembre 2010, conformità alla direttiva per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000.

C. CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI

31996 L 0061: Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE del Consiglio, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Slovenia agli impianti sotto elencati, fino alla data indicata per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4:

- SŽ Acroni, Jesenice, 30 ottobre 2010;
- SŽ Metal Ravne, Koroškem, 30 ottobre 2011;
- IMP Livar, Ivančna Gorica, 30 ottobre 2008;
- Mariborska livarna, Maribor, 30 ottobre 2011;
- IGM Zagorje, Zagorje, 30 ottobre 2011;
- Steklarna Rogaška, Rogaška, 30 ottobre 2010;
- Komunala Nova Gorica, Nova Gorica, 30 ottobre 2008;
- Komunala Trbovlje, Trbovlje, 30 ottobre 2008;
- Radeče papir, Radeče, 30 ottobre 2010;
- Industrija usnja Vrhnika, Vrhnika, 30 ottobre 2010;
- Ljubljanske mlekarne, Ljubljana, 30 ottobre 2011;
- Kmetijski kombinat Ptuj, Ptuj, 30 ottobre 2010;
- Farma Ihan, Domžale, 30 ottobre 2010;
- Farma Stična, Stična, 30 ottobre 2010;
- Ljutomerčan Cven, Cven, 30 ottobre 2010.

Per tali impianti saranno rilasciate entro il 30 ottobre 2007 autorizzazioni pienamente coordinate, che conterranno scadenziari individualmente vincolanti per il raggiungimento della completa conformità e garantiranno, entro il 30 ottobre 2007, il rispetto dei principi generali alla base degli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3.